



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO
Area Amministrativa

BANDO ANNO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998-N. 431

Scadenza: 1 luglio 2019 ore 12.30

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 6/5/2019, concernente i criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
Vista la delibera n. del .05.2019, con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 gg. consecutivi, sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019. I soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro il termine stabilito nel presente bando, daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2019.

Tale contributo sarà erogato nella misura delle risorse erogate dalla Regione Toscana.

Art. 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

A pena di esclusione possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di scadenza di pubblicazione del presente Bando:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza nel Comune di Porto Azzurro, nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo;
3. siano titolari di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Porto Azzurro;
4. non siano conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
5. non siano assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2019, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;

6. non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:

- a) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
- b) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
- c) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- d) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

e) su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Porto Azzurro. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019.

7. non siano destinatari, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, o il contributo affitto "Giovani sv" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2019.

8. siano in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari a € 13.338,26); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari a € 13.338,26 e l'importo di € 28.684,36; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 oppure di ISE superiore a € 28.684,36 la domanda non verrà accolta.

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 1132 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2019.

2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- 2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- 2.3 In caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la

documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 6).

2.4 In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestatore e copia del documento di identità.

Nel caso di aiuti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro, nella dichiarazione dovrà essere indicata la somma ricevuta nell'anno 2019.

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2019.

2.5 I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani del nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel Paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d'origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

a) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali.

b) dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille. La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

a) nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;

c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;

d) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

2.6 Nel caso di cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d'origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d'origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata al comma precedente.

La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando. Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

Art. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando.

I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Art. 4 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda sono disponibili presso il Comune di Porto Azzurro - Ufficio Servizi Sociali- Lungomare De Gasperi (già Banchina IV Novembre) n. 19, nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) - sul sito web del Comune di Porto Azzurro – www.comune.portoazzurro.li.it

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Porto Azzurro devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

-mediante invio per posta raccomandata A/R all'indirizzo dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro.

In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di colui che richiede il contributo.

-mediante presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Azzurro, aperto dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

Art. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato e predispone entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria che verrà approvata e formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

Il Comune di Porto Azzurro non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo, pertanto si invitano gli interessati a visionare l'Albo Pretorio informatico comunale o a contattare l'ufficio servizi sociali per informazioni in merito.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel presente bando.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Porto Azzurro per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare:
-a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Porto Azzurro (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30);

-per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Porto Azzurro -Lungomare Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19;

Le opposizioni che perverranno oltre i 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame;

Le opposizioni saranno valutate da una commissione composta dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Responsabile del procedimento Ufficio Segreteria.

In assenza di ricorsi sarà approvata la graduatoria definitiva con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e avrà validità per l'anno 2019.

Art. 6 – ESCLUSIONE DAL BANDO

Pena l'esclusione, le domande di partecipazione al bando dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.

Art. 7 -DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2019 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2019 e cessa al 31 dicembre 2019.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 8 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e successive integrazioni e modifiche.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto se il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali o in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il

numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestari del medesimo contratto di locazione.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE secondo i seguenti parametri:

a) Fascia A: (per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00 ;

b) Fascia B: (per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00;

c) Qualora l'ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2019).

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 1/1/2019 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2019, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Porto Azzurro – ufficio servizi sociali entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l'ente erogatore del contributo e, se già riscosso o conosciuto, l'importo di tale contributo, affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Porto Azzurro.

L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

In rapporto alle risorse disponibili l'entità del contributo sarà ridotta fino ad un massimo del 70% allo scopo di garantire l'erogazione ad un numero maggiore di concorrenti, ma lo stesso non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo al netto degli oneri accessori come previsto dalla Deliberazione regionale n. 581 del 6/5/2019 "allegato A" e mai inferiore ad Euro 200,00;

Dal giorno 5 dicembre 2019, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, al fine di riscuotere il contributo affitto, pena decadenza dal beneficio, tutti gli ammessi devono presentare le copie delle ricevute riferite al periodo gennaio-dicembre 2019.

Non saranno inviate ulteriori comunicazioni per la richiesta delle ricevute. La mancata consegna comporta la decadenza o il calcolo del contributo in proporzione alle ricevute consegnate.

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Nel caso di richiedente con ISE zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico ed ha sottoscritto la dichiarazione di sostentamento economico.

Tali ricevute dovranno essere consegnate in copia a mano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro nei giorni di apertura e/o all'ufficio protocollo oppure inviate per posta, a mezzo raccomandata A.R., al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2019 –consegna ricevute".

Il contributo erogato sarà soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Porto Azzurro.

Art. 10 -RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia dell'avvenuto pagamento per posta o via mail indicata al momento della domanda.

Art. 11 -INFORMATIVA

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Firenze, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. Il Responsabile del procedimento e sub-titolare del trattamento dei dati è individuato nel Sindaco, Dott. Maurizio Papi.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30: ciro.satto@comune.portoazzurro.li.it
telefono 0565 921634 - 0565/921611

Porto Azzurro, 30 maggio 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Assessore Sig.ra Gisella Guelfi

